

**REGOLAMENTO (CEE) N. 875/93 DELLA COMMISSIONE****del 14 aprile 1993****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 920/92**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 920/92 della Commissione, del 10 aprile 1992, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 634/93<sup>(4)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 920/92 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantottesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE)n. 3534/92<sup>(6)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica a taluni casi, autorizzati a determinate condizioni degli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per la quarantottesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 920/92 modificato, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,121 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 98 dell'11. 4. 1992, pag. 11.<sup>(4)</sup> GU n. L 67 del 19. 3. 1993, pag. 28.<sup>(5)</sup> GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.<sup>(6)</sup> GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 16.